



## **REGOLAMENTO ATTUATIVO ASSOCIAZIONI REGIONALI**

*(Ex art. 2 comma 3 punto 11 dello Statuto F.I.G.S.)*

### **ART. 1**

La F.I.G.S., tra le proprie finalità statutarie, favorisce la nascita delle Associazioni Regionali di giochi e manifestazioni storiche (art. 2.3) e le riconosce (art. 10.1) con le modalità previste dal presente Regolamento attuativo.

### **ART. 2**

Le Associazioni Regionali - di cui al precedente Art. 1 – aderiscono alla F.I.G.S. in quanto Associazioni autonome e si ritrovano nella Nazionale e nella Confederazione Europea Feste e Manifestazioni Storiche (C.E.F.M.H.) per comuni interessi, vivono di indipendenza economica e riconoscono gli Organi Nazionali ed Europei.

### **ART. 3**

Le Associazioni Regionali – di cui all’Art. 1 – per essere riconosciute dalla F.I.G.S. devono possedere i seguenti requisiti:

- 3.1** costituzione per atto pubblico;
- 3.2** statuto sociale – vedasi a titolo esemplificativo bozza tipo allegata al presente Regolamento attuativo (Allegato n. 1 ) - non in contrasto con quello della F.I.G.S. e, più precisamente, prevedendo che:
  - 3.2.a** gli adempimenti di adesione ed il numero di anni di documentazione della continuità rievocativa siano pari a quelli previsti dallo Statuto della F.I.G.S.;
  - 3.2.b** avere tra i propri aderenti almeno 5 di essi affiliati alla F.I.G.S.;
- 3.3** gli Statuti Regionali – di cui al precedente punto 3.2 - devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Nazionale della F.I.G.S..

### **ART. 4**

Nel caso in cui, dopo il suo riconoscimento, l’Associazione Regionale scenda al di sotto del numero di 5 affiliati alla F.I.G.S. , richiesto dal precedente Art. 3, l’Associazione perde il diritto al componente in Consiglio Nazionale statutariamente previsto. Il Presidente dell’Associazione continuerà comunque ad essere invitato all’Assemblea Nazionale, come previsto dall’Art. 9 punto 6 dello Statuto F.I.G.S.

## **ART. 5**

Laddove non esistano Associazioni Regionali, il Consiglio Nazionale nomina il Consigliere eletto in quota a quella Regione, come Coordinatore Regionale, al fine di promuovere – ove ne sussistano le condizioni – l'Associazione, di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.

## **ART. 6**

L'Assemblea della F.I.G.S. può – per le nuove iscrizioni di Giochi/Manifestazioni aderenti alle Associazioni di cui all'Art. 1 – retrocedere una percentuale (e comunque non superiore al 50 % -Cinquantaprocento-) della quota “una tantum” di iscrizione a favore delle Associazioni, di cui sopra, per attività istituzionali e/o promozionali, redatti da progetti preventivamente presentati ed autorizzati dal Consiglio Nazionale .  
Tale riduzione non si applica per i Giochi/Manifestazioni che si iscrivono direttamente alla F.I.G.S. senza la preventiva iscrizione alle Associazioni Regionali.

## **NORMA TRANSITORIA**

## **ART. 7**

Nel caso delle Associazioni Regionali, attualmente riconosciute, che, al prossimo rinnovo delle cariche della F.I.G.S. (*statutariamente previsto per il 2012*) non avranno il numero minimo di 5 iscritti alla F.I.G.S., non potrà essere assegnato loro il “Componente di diritto” in seno al Consiglio Nazionale della F.I.G.S. stessa, mentre manterranno il diritto di rappresentanza – statutariamente previsto – in seno al Consiglio Nazionale.